
Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio

(del 4 marzo 2020)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360° CO tra gli impiegati di commercio attivi nel settore delle agenzie di cambio;

preso atto della decisione della Commissione tripartita del 13 dicembre 2019 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro con salari minimi vincolanti per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio;

vista la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 101/2019 di martedì 17 dicembre 2019 del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio;

ritenuto che nel termine previsto non sono state presentate osservazioni;

richiamati:

- il codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360° e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

de c r e t a :

L'allegato contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio entra immediatamente in vigore e scade il 31 dicembre 2022.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi. Bellinzona, 4 marzo 2020

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Christian Vitta**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti gli impiegati di commercio occupati nel settore delle agenzie di cambio.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

Impiegato generico	fr. 20.06
Impiegato operativo	fr. 21.67
Impiegato responsabile	fr. 24.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64% per 5 settimane di vacanza
- 3.6% per 9 giorni festivi

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro degli impiegati di commercio nell'economia ticinese.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio nel settore delle agenzie di cambio. Il contratto ha una validità di 3 anni.